



**COMUNE DI SORBOLO
MEZZANI**
(PROVINCIA DI PARMA)



OPERA:

**IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
LOC. "MALCANTONE DI MEZZANI"**

**IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA
IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

OGGETTO:

**P.A.U.R. – VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE**

D.Lgs 152/2006 – L.R. 4/2018

ELABORATO:

VIA 01

TITOLO:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

SCALA:

n.a.

02					
01					
00	<i>Sett. 2021</i>	<i>Emissione</i>	<i>Vari</i>	<i>C. Ugolini</i>	<i>M. Pergetti</i>
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.

IREN Ambiente S.p.A.

Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza

Tel: 0523. 605026
Fax 0523. 505128
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it

iren
ambiente s.p.a.
(Mauro Pergetti)

Redatto



Studio ALFA S.p.a.
V.le Ramazzini 39D
42124 Reggio Emilia

Direttore tecnico



Oggetto: “Quadro di Riferimento Programmatico”: valutazione della compatibilità dell’opera nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 04/2018, relativamente al progetto di realizzazione di impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali presso il sito impiantistico di Sorbolo Mezzani, Strada Malcantone.

Committente:

IREN AMBIENTE S.P.A.



Elaborato da:



Viale B. Ramazzini, 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 550905

Fax. 0522 550987

E-mail info@studioalfa.it

Reggio Emilia, 14/09/2021

INDICE:

1. PREMESSA.....	4
2. ITER AUTORIZZATIVO	5
3. STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	7
4. UBICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI STUDIO	8
5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	11
2.A.1 <i>Pianificazione territoriale regionale.....</i>	<i>12</i>
2.A.1.1 <i>Piano territoriale regionale (PTR).....</i>	<i>12</i>
2.A.1.2 <i>Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).....</i>	<i>15</i>
2.A.2 <i>Pianificazione regionale di settore.....</i>	<i>19</i>
2.A.2.1 <i>Piano di qualità dell'aria (PAIR 2020).....</i>	<i>19</i>
2.A.2.2 <i>Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).....</i>	<i>23</i>
2.A.2.3 <i>Piano di tutela delle acque (PTA).....</i>	<i>28</i>
2.A.2.4 <i>Piano regionale di gestione rifiuti (PRGR).....</i>	<i>30</i>
2.A.2.5 <i>Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT).....</i>	<i>37</i>
2.A.3 <i>Pianificazione territoriale provinciale.....</i>	<i>43</i>
2.A.3.1 <i>Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).....</i>	<i>43</i>
2.A.4 <i>Pianificazione provinciale di settore.....</i>	<i>50</i>
2.A.4.1 <i>Piano d'ambito gestione rifiuti provincia di Parma (PdA).....</i>	<i>50</i>
2.A.5 <i>Pianificazione comunale.....</i>	<i>53</i>
2.A.5.1 <i>Piano strutturale comunale (PSC).....</i>	<i>54</i>
2.A.5.2 <i>Regolamento urbanistico edilizio (RUE).....</i>	<i>55</i>
2.A.5.3 <i>Piano operativo comunale (POC).....</i>	<i>58</i>
2.A.5.4 <i>Zonizzazione acustica.....</i>	<i>59</i>
2.A.6 <i>Pianificazione di settore.....</i>	<i>61</i>
2.A.6.1 <i>PAI dell'autorità di bacino del Po.....</i>	<i>61</i>
2.A.6.2 <i>Piano di gestione delle acque del distretto idrografico padano.....</i>	<i>62</i>
2.A.7 <i>Sistema aree protette e altri regimi vincolistici.....</i>	<i>67</i>
2.A.7.1 <i>Sistema aree protette Rete Natura 2000.....</i>	<i>67</i>
2.A.7.2 <i>Classificazione sismica.....</i>	<i>69</i>
2.A.7.3 <i>Vincolo idrogeologico.....</i>	<i>70</i>
2.A.7.4 <i>Patrimonio culturale paesaggistico (D.Lgs 42/2004).....</i>	<i>71</i>
6. COERENZA ESTERNA E CONSIDERAZIONI DI SINTESI.....	74

1. PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta il Quadro di Riferimento Programmatico, primo elaborato dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato nell'ambito del procedimento di VIA-PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) avviato ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 *per il progetto di realizzazione di impianto di pretrattamento, stoccaggio e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali da realizzarsi, a cura di Iren Ambiente S.p.A., nel sito in loc. Malcantone nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR).*

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico riguarda la valutazione e l'autorizzazione del progetto impiantistico di revamping e ripristino dell'impianto di gestione rifiuti di Mezzani, al fine di riattivare l'esercizio di tale realtà produttiva, inserendo le nuove attività di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non.

L'impianto in progetto prevede una potenzialità pari a 87.500 t/anno di rifiuti in ingresso, suddivisa secondo le tipologie di rifiuto seguente:

Rifiuti non pericolosi prioritariamente di origine urbana

- 1.000 t/a di rifiuti di vetro;
- 6.000 t/anno rifiuti di legno;
- 1.500 t/anno rifiuti di metalli ferrosi e non;
- 500 t/anno di pneumatici;
- 25.000 t/anno di rifiuti ingombranti;

Rifiuti non pericolosi prioritariamente di origine speciale/produttiva

- 2.000 t/anno di rifiuti speciali a matrice inerte;
- 1.500 t/anno di rifiuti speciali a matrice organica;
- 30.000 t/anno di rifiuti speciali a matrice secca;

Altri rifiuti urbani e speciali pericolosi e non

- 10.000 t/anno amianto;
- 10.000 t/anno rifiuti pericolosi e non.

2. ITER AUTORIZZATIVO

Il percorso autorizzativo, condotto nell'ambito dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (PAUR), per l'approvazione del progetto in esame prevede l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, la quale sostituisce e ricomprende ogni atto, autorizzazione, concessione, nulla osta, parere ed atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Nel dettaglio, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R. 20 aprile 2018, n. 4, quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del D.lgs 152/06, abrogando la precedente LR 9/99 e, ha introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Il PAUR è disciplinato agli articoli da 15 a 21 della LR n. 4/2018 e dall'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e comprende il Provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi.

Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'impianto oggetto di valutazione rientra nelle categorie di progetti dell'Allegato **A** della Legge Regionale 4/2018:

A.2. 5)

Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

A.2. 7)

Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 200 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

Di cui alla corrispondente categoria prevista nell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: lettera o.

Il progetto, inoltre, introduce attività ricomprese anche nell'allegato **B**:

B.2. 47)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 40 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

B.2. 49)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Di cui alle corrispondenti categorie previste nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: 7.t, 7.z.a, 7.z.b.

La presentazione dell'istanza del presente studio è stata condotta secondo le disposizioni dell'art. 15 della L.R. 4/2018.

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR avviato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 27bis, ricomprende i seguenti atti/autorizzazioni:

	ATTO/PARERE/NULLA OSTA/CONCESSIONE	ENTE DI COMPETENZA
1	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (L.R. 21/2004)	ARPAE SAC PARMA
2	PERMESSO DI COSTRUIRE	COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI
3	VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO ART. 25 D,LGS 50/2016	SOVRAINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI
4	ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO CPI	COMANDO PROV.LE VVF PARMA
5	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN CANALE NAVIGLIO	CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE
6	CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE (SOTTERRANEE) AD USO EXTRADOMESTICO	ARPAE SAC PARMA UFF. DEMANIO IDRICO

3. STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

I documenti dello Studio di Impatto Ambientale presentato nel seguito sono redatti conformemente all'allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 4/2018.

Lo Studio, quindi, è suddiviso in tre distinti volumi come segue:

- Quadro di riferimento programmatico – Elaborato VIA 01
- Quadro di riferimento progettuale – Elaborato VIA 02
- Quadro di riferimento ambientale – Elaborato VIA 03

Oltre ai citati elaborati lo Studio di Impatto Ambientale si compone di:

- Sintesi non tecnica – Elaborato VIA 04
- I seguenti allegati di carattere ambientale
 - o VIA 05 Studio sulle ricadute inquinanti
 - o VIA 06 Analisi viabilità e traffico
 - o VIA 07 Previsione di impatto acustico
 - o VIA 08 Relazione archeologica preventiva
 - o VIA 09 Analisi del rischio sanitario

Nel presente elaborato è affrontato in primis il Quadro di Riferimento Programmatico, il quale ha la funzione di verificare la conformità dell'inserimento impiantistico previsto rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti.

Parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale è rappresentato dai suoi allegati, alcuni dei quali precisamente prodotti con il fine di approfondire alcune tematiche ambientali di rilievo, altri, invece, sviluppati nell'ambito dell'elaborazione della Progettazione Definitiva civile/architettonica, impiantistica, elettrica e antincendio.

4. UBICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI STUDIO


L'area di proprietà di Iren Ambiente S.p.A. oggetto di studio si trova nel Comune sparso di Sorbolo Mezzani (PR) e interessa un'area localizzata lungo la Strada Malcantone, ad ovest di Strada Provinciale n. 72, in località "Mazzabue".

Figura 1: Ortofoto area di intervento (Fonte Google Earth)



L'area impiantistica è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sorbolo Mezzani nel Foglio n. 24, mappale 70, in un'area di proprietà di IREN Ambiente S.p.A.

Figura 2: Estratto di mappa catastale e CTR



Dati della richiesta	Comune di SORBOLO MEZZANI (Codice: M411) Provincia di PARMA
Catasto Fabbricati	Sez. Urb.: 002 Foglio: 24 Particella: 70

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale		Rendita
1	002	24	70		2		D/1				Euro 38.764,00	VARIAZIONE TERRITORIALE del 01/01/2019 in atti dal 16/05/2019 LEGGE REGIONALE N.18 DEL 05/12/2018 proveniente dal comune di Mezzani F174; trasferito al comune di Sorbolo Mezzani M411. (n. 16/2019)
	002		71									

Indirizzo	VIA AL MALCANTONE SNC piano: T-1;
Annotazioni	Classamento e rendita validati (D.M. 701/94) ; di stadio: proviene per variazione territoriale dal foglio 24 del comune di Mezzani

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	IREN AMBIENTE S.P.A. con sede in PIACENZA	01591110356*	(1) Proprietà per 1/1


Mappali Terreni Correlati
Codice Comune M411 - Sezione B - Foglio 24 - Particella 70



Il progetto prevede la modifica del layout impiantistico esistente del polo produttivo di Mezzani, con riorganizzazione di n. 4 aree tecniche funzionali, come riportato in figura seguente:

- **Area 1** - Trattamento rifiuti pericolosi e non
- **Area 2** - Stoccaggio amianto
- **Area 3** - Cassoni vetro/metalli/pneumatici
- **Area 4** - Triturazione e stoccaggio rifiuti a matrice speciale secca/legno e ingombranti

Figura 3: Schema di layout di progetto



5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il quadro di riferimento programmatico presentato in questo capitolo analizza l'insieme degli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale in relazione alla realizzazione del progetto in esame. Tale inquadramento permette di fornire una serie di informazioni e di dettagli utili a comprendere e verificare la compatibilità dell'intervento proposto rispetto agli elementi di pianificazione urbanistica ed ai possibili vincoli che insistono sull'area in esame.

Ai fini di un'analisi integrale e aggiornata sono stati esaminati principalmente i piani di seguito elencati:

- Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
- Piano di Qualità dell'Aria (PAIR 2020)
- Piano Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del Po (PGRA)
- Piano di Tutela delle acque (PTA)
- Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR)
- Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma;
- Piano d'Ambito Gestione Rifiuti della Provincia di Parma;
- Strumenti Urbanistici Comunali (PSC, RUE e POC; Zonizzazione acustica Comunale).
- PAI del Distretto Idrografico del Po
- Piano di Gestione delle acque del Distretto Idrografico Padano
- Rete Natura 2000
- Classificazione sismica
- Vincolo idrogeologico
- Patrimonio culturale paesaggistico

2.A.1 Pianificazione territoriale regionale

2.A.1.1 Piano territoriale regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 20/2000 è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

È stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000.

Le strategie del PTR mirano alla conservazione, al riuso e alla rigenerazione del capitale territoriale che costituisce la qualità attraente delle città e dei territori della regione. Esse si declinano come “grandi progetti innovativi”, riferiti alle quattro dimensioni del capitale territoriale, fortemente correlate ed intersettoriali:

- **strategie integrate per la conoscenza**, ovvero lo sviluppo di un sistema diffuso di conoscenze e processi d'apprendimento funzionali a rafforzare l'Emilia-Romagna di fronte alle sfide dell'innovazione, della gestione sostenibile dei rischi sul territorio, dei diritti delle persone alla salute, a vivere una cittadinanza attiva, alla cultura;
- **strategie integrate per il capitale sociale**, ovvero la promozione di una società solidale, cooperativa e responsabile, in cui il sistema di welfare contribuisca ad armonizzare vita e lavoro, assicuri i diritti e rafforzi equità e coesione sociale, sulla base dell'assunzione di responsabilità di cittadini ed Istituzioni rispetto alle sfide sociali ed ambientali;
- **strategie integrate per il capitale insediativo-infrastrutturale**, ovvero lo sviluppo di un sistema insediativo competitivo, efficiente nell'uso delle risorse e capace di assicurare qualità della vita ed aprire città e territori a relazioni economiche, sociali e culturali a diverse scale;
- **strategie integrate per il capitale ecosistemico-paesaggistico**, ovvero un progetto innovativo e condiviso del mosaico dei paesaggi e dei rapporti fra ambienti trasformati ed ecosistema, ecologicamente funzionale, nel rispetto della capacità di rigenerazione delle risorse naturali.

Lo schema successivo riassume gli obiettivi del PTR.

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (<i>civicness</i>)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Il PTR riconosce i sistemi complessi di area vasta che costituiscono rappresentazioni integrate fra spazi urbanizzati e spazi a maggior grado di naturalità. I concetti chiave per interpretare i sistemi complessi e per declinare al loro interno politiche operative sono: le città effettive, le reti ecosistemiche e le reti di mobilità.

L'opportunità di assumere i sistemi complessi di area vasta come oggetti territoriali deriva dalla necessità di predisporre politiche appropriate alle differenti situazioni per raggiungere i medesimi obiettivi di qualità della vita, efficienza nell'uso delle risorse e identità territoriale.

Sono stati individuati i sistemi complessi di area vasta a dominante antropizzata, caratterizzati dalla presenza di una o più città effettive, e i sistemi complessi di area vasta a dominante naturale.

Figura 4: Sistemi complessi di area vasta a dominante antropizzata

SISTEMI COMPLESSI DI AREA VASTA A DOMINANTE ANTROPIZZATA

Fonte: elaborazione ERVET su dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna





Figura 5: Sistemi complessi di area vasta a dominante naturale

SISTEMI COMPLESSI DI AREA VASTA A DOMINANTE NATURALE

Fonte: elaborazione ERVET su dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna



L'impianto in esame si colloca all'interno del sistema insediativo complesso Modena Reggio Parma che presenta le potenti polarità dei capoluoghi provinciali, accanto a una diffusione insediativa e funzionale (si pensi ai distretti industriali), estesa massicciamente a tutto il territorio.

Si tratta di un'area vasta di rango europeo, di avanzato sviluppo economico e sociale e ad alta capacità competitiva.

Inserite in sistemi economici, sociali e insediativi diffusi e vivaci, le città capoluogo di Parma, Reggio Emilia e Modena emergono per un autonomo potenziale di sviluppo e per una forte identità storico artistica, culturale e produttiva, che ne fanno dei pilastri del sistema regionale e nodi essenziali delle reti.

Esse svolgono contemporaneamente tre funzioni strategiche:

- sono leader dell'evoluzione dei sistemi produttivi provinciali e nodi di collegamento con le reti esterne (e in tale contesto la fermata medio padana dell'alta velocità di Reggio Emilia, l'interporto Cepim di Parma e gli scali merci di Marzaglia e Dinazzano rappresentano un cambio di scala);
- sono città trainanti per il sistema regionale;
- dispongono di autonome capacità di proiezione e di relazione a livello nazionale (in particolare con le regioni padane, la Liguria e la Toscana), europeo e mondiale;

La naturale tendenza alla duplicazione di funzioni nei vari territori provinciali ha trovato negli ultimi anni anche significativi episodi in controtendenza, come ad esempio la nascita dell'Università di Modena e Reggio – a rete di sedi – e l'esperienza di ENIA¹ nel campo delle multiutility.

¹ Oggi IREN

L'area modenese, reggiana e parmense può contare:

- sulla rete di università (Modena e Reggio Emilia, Parma) e centri di ricerca;
- sul sistema delle imprese, ad alta competitività internazionale;
- sul sistema di servizi sociosanitari, educativi e culturali radicato in una tradizione di welfare di eccellenza, che fa scuola a livello mondiale.

Le sinergie fra queste fonti e lo sviluppo integrato delle loro potenzialità per la riproduzione e lo sviluppo del capitale territoriale, insieme alla possibilità di connettersi in reti internazionali di produzione e di conoscenza, sono fattori competitivi strategici per tutto il sistema regionale.

Il progetto in esame non è incompatibile rispetto alle strategie del PTR, che di fatto, in tema di gestione dei rifiuti propone un sistema di gestione integrato, allineandosi con le indicazioni della pianificazione di settore, ovvero una gestione dei rifiuti orientata al recupero e ad una logistica più efficace. Si tratta di infrastrutture orientate ad un miglioramento generalizzato delle prestazioni ambientali, sia delle aree che delle imprese insediate.

2.A.1.2 Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il piano paesistico regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Sotto il profilo degli elaborati che lo costituiscono, l'impostazione del Piano paesistico è del tutto tradizionale, essendo formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni.

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che, per la loro persistenza e inerzia al cambiamento, si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Il PTPR va ricondotto nell'ambito di quei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali che trovano la loro fonte primaria nell'art. 1 bis della L. 431/85. In quanto tale è idoneo a imporre vincoli e prescrizioni direttamente efficaci nei confronti dei privati e dei Comuni: Le prescrizioni devono considerarsi prevalenti rispetto alle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Dare attuazione al Piano paesistico dell'Emilia-Romagna significa affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa: partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

Il PTPR individua gli elementi “invarianti” del territorio, da sottrarre a qualsiasi trasformazione e gli elementi da assoggettare a particolari discipline di tutela.


I beni considerati sono stati raggruppati in 4 categorie:

- a) Zone ed elementi strutturanti la forma del territorio (sistema del crinale appenninico, sistema costiero, sistema delle acque, zone di particolare rilievo paesaggistico, boschi, aree agricole)
- b) Zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico e testimoniale (zone archeologiche, pianura centuriate, insediamenti storici, zone che testimoniano la storia del paesaggio e la sua costituzione materiale)
- c) Zone ed elementi di rilievo naturalistico (biotopi, rarità geologiche, “monumenti naturali”)
- d) Zone ed elementi che per particolari caratteristiche dei suoli (franosità, permeabilità, pendenza) richiedono limitazioni agli usi ed alle trasformazioni.

Attraverso l'incrocio dei fattori ambientali e storico culturali sono state individuate 23 unità di paesaggio che rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distinte e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 delle norme di PTPR il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale potrà specificare, approfondire e, se necessario, eventualmente modificare le disposizioni normative.

L'unità di paesaggio (UP) che interessa il comune di Sorbolo Mezzani, ove si colloca l'impianto, è l'UP n. 9 della “Pianura Parmense”.

Figura 6: Articolazione delle Unità di Paesaggio del PTPR



L'UP della Pianura Parmense (UP n. 9) si caratterizza per i seguenti elementi fisici, biologici ed antropici.

Elementi Fisici	Elementi biologici	Elementi antropici
Zona di maggior concentrazione dei fontanili	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalenza di colture foraggere per la produzione del Parmigiano Reggiano • Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternata a scarsi incolti • Le aree golenali del fiume Taro, Parma ed Enza sono interessate da fauna degli ambienti umidi, palustri e fluviali 	<ul style="list-style-type: none"> • Centuriazione • Ville padronali • Grandi case rurali che tendono alla struttura a corte • Casello del latte • Castelli della "bassa" • Navigli, canali derivatori e chiaviche • Presenza di un unico centro urbano di grandi dimensioni sulla Via Emilia e di numerosi centri minori siti in un territorio prevalentemente agricolo • Sistema infrastrutturale della Via Emilia

Nel frattempo, sono intercorsi alcuni studi propedeutici per l'aggiornamento del PTPR e tra questi anche lo studio degli Ambiti di Paesaggio intesi come evoluzione delle Unità di Paesaggio individuate. La definizione degli ambiti paesaggistici si sviluppa in diretta continuità con la visione geografica sottesa nel PTPR vigente, confermando un'articolazione del territorio implicita nelle unità di paesaggio regionale.

Gli ambiti paesaggistici riconosciuti nei diversi sistemi geografici sono complessivamente 49 e l'impianto di Sorbolo Mezzani si colloca nell'Ambito 8 "Bassa Parmense e Reggiana Occidentale".

Figura 7: Ambiti di paesaggio identificati in fase di revisione del PTPR



Rispettando la medesima classificazione della Convenzione europea, gli obiettivi strategici di tutti i 49 ambiti sono ricondotti a 14 tipologie e l'ambito 8 di interesse ha come obiettivo strategico il B.1 "Gestione delle pressioni insediative dei sistemi urbanizzati e infrastrutturali di livello

regionale”; si tratta di azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.

La Tavola 1 del PTPR è relativa alla sintesi delle tutele identificate dal Piano. Nel seguito si riporta lo stralcio per l’area di interesse.

Figura 8: Tavola 1 delle tutele del PTPR (1993)



Legenda

Tavola Tutele Paesaggistiche

Art.6 Unità di paesaggio



Art.9 Sistema collinare



Art.12 Sistema costiero



Art.9 Sistema dei crinali



Art.32 Aree studio



Art.12 Progetti di tutela



Art.30 Parchi nazionali



Art.30 Parchi regionali



Art.23c Bonifiche



Art.16a Ambiti delle colonie marine



Art.23 Edifici di interesse storico



Art.22 Insiediamenti storici



Art.21d Elementi delle centuriazione



Art.21c Tutela della struttura centuriata



Art.21b2 Aree con materiali archeologici



Art21b1 Aree archeologiche



Art21a Complessi archeologici



Art.20 Dossi



Art.25 Tutela naturalistica



Art.19 Zone di interesse paesaggistico



Art.18 Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua



Art.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua



Art.16 Edifici delle colonie marine



Art.13 Zone di riqualificazione della costa e arenile



Art.14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione immagine turistica



Art.15 Zone di tutela della costa e arenile



Art.28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei



La cartografia del PTPR non segnala indicazioni specifiche per l’area di interesse per ciò che concerne i tematismi relativi agli elementi di rilievo naturalistico, paesaggistico e/o interesse storico-archeologico. Il sito confina solamente a sud con un’area caratterizzata da elementi della centuriazione (Art. 21d).

2.A.2 Pianificazione regionale di settore

2.A.2.1 Piano di qualità dell'aria (PAIR 2020)


Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 dall'Assemblea legislativa ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il piano prevede di raggiungere entro il 2020, importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti (rispetto al 2010 è prevista la riduzione del 47% per le polveri sottili, del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa), i quali permetteranno di ridurre del 63% la popolazione esposta al rischio di superamento dei limiti consentiti per il PM₁₀, riducendola di fatto al solo 1%.

Il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria 2020 dà attuazione agli articoli 9 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone caratterizzate da uno stato di qualità dell'aria omogeneo: agglomerato di Bologna, Appennino, Pianura Est e Pianura Ovest.


Figura 9: Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.lgs. 155/2010



Dalla zonizzazione regionale (fig. 9) si nota che l'area di interesse si colloca nella Pianura Ovest.

Nel Piano poi, ai fini dell'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx), denominate appunto "aree di superamento". Per queste aree di superamento sono previste specifiche prescrizioni e azioni da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi di riduzione proposti dal Piano.

Figura 10: Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009



Il comune di Sorbolo Mezzani è compreso tra i comuni relativi alle "aree di superamento PM₁₀".

L'art. 19 delle NTA del Piano (sezione III Misure In Materia Di Attività Produttive) fornisce indicazioni sulle modalità e le prescrizioni da prevedere nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Comma 1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento 12 alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia

tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

Comma 2. Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NO_x e di 150 t/anno per SO_x, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions.

[...]

Comma 4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NO_x e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 20 introduce il concetto di "Saldo zero", ovvero sia:

Comma 1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.

Comma 2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.

Comma 3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del progetto presentato.

[...]

Nella Relazione al § 9.7.1 si specifica che nelle aree di superamento e a rischio di superamento, riportate in allegato 2-A, nell'ambito dei procedimenti di VIA dovranno essere proposte e adottate nel provvedimento conclusivo le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo.

Per "ridotto al minimo" s'intende il fatto che sono state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica.

In attuazione del Piano, la Regione Emilia-Romagna e ARPAE predisporranno apposite linee guida regionali a supporto dell'applicazione di tale criterio.

L'obiettivo è quello di tendere alla massima efficacia delle azioni di riduzione previste nel piano, evitando che i miglioramenti conseguiti con le azioni previste possano essere compromessi da nuove emissioni derivanti da piani e progetti non adeguatamente valutati in termini di impatto sulla qualità dell'aria.

I valori di riferimento sono le emissioni reali, in quanto i dati contenuti nell'Inventario Regionale delle emissioni derivano dalle misurazioni di monitoraggio in continuo e controllo per le emissioni puntuali.

L'art. 24 delle NTA individua le misure di promozione per la sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva:

Comma 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti direttive per i programmi regionali e per le misure attuative del Programma Operativo Regionale (POR) al fine di incentivare la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani:

- a. promozione della riqualificazione energetica degli edifici pubblici tramite interventi di gestione intelligente dell'energia e uso dell'energia rinnovabile;*
- b. promozione della installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva.*

Infine, l'art. 25 - Misure per l'utilizzo dei combustibili, stabilisce che:

Comma 1. Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.

Comma 2. In attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28 del 2011, il Piano dispone che, nelle aree di superamento, le disposizioni relative all'obbligo di prevedere in sede progettuale l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell'edificio debbano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse.

Comma 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di prescrizione rispettivamente per gli atti amministrativi di autorizzazione e per gli interventi edilizi interessati.

Come suggerito dal PAIR, il progetto in esame adotta "misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni generate con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo". La mitigazione è introdotta con l'implementazione di una rete di aspirazione delle arie esauste e l'adozione di sistemi adeguati alla tipologia di attività (filtri a maniche, a carboni attivi e a cartucce).

In questi termini, quindi, il progetto risulta essere conforme alle prescrizioni del PAIR.

Si rimanda al capitolo 2.C.1.2 "Impatto sulla componente aria" del Quadro di Riferimento Ambientale (VIA 03) per valutazioni in merito al bilancio emissivo.

2.A.2.2 Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è uno strumento di pianificazione previsto nella legislazione comunitaria dalla Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 49/2010.

La Direttiva 2007/60/CE (detta anche "Direttiva Alluvioni") si inserisce all'interno di un percorso di politiche europee in tema di acque, iniziato con la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che si pone l'obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la qualità della risorsa, con la finalità di raggiungere il buono stato ambientale in tutti i corpi idrici europei.

Il PGRA rappresenta lo strumento introdotto dalla Direttiva Alluvioni per ridurre gli impatti negativi sulla salute, l'economia e l'ambiente e favorire, dopo un evento alluvionale, una tempestiva ricostruzione e valutazione post-evento.

Per ciò che concerne il territorio dell'Emilia-Romagna il Piano è differenziato per tre differenti ambiti: il distretto padano (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara), distretto appennino settentrionale (province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e distretto appennino centrale (limitata parte della provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Verghereto).

Per l'area di interesse è stato redatto il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Padano redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po.

Nell'ambito del Piano sono state redatte le Mappe della pericolosità e del rischio idraulico.

L'art. 57 delle Norme del PAI (comma 1) stabilisce che "*gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del rischio di alluvione indicanti la tipologia e il grado di rischio degli elementi esposti e pubblicate sui siti delle Regioni, costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI*" e che (comma 3) "*le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI*".

Le mappe della pericolosità indicano le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme di cause scatenanti, ivi compresa l'indicazione delle zone ove possano verificarsi fenomeni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, in relazione a tre scenari:

1. Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità);
2. Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)
3. Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)

Ciascuno scenario è, inoltre, descritto attraverso i seguenti elementi:

- a) estensione dell'inondazione;
- b) altezza idrica o livello;
- c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).

Il D.lgs. 49/2010 definisce all'art. 2 il rischio di alluvioni *“la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento”*. Le mappe del rischio di alluvioni contengono, pertanto, tali elementi con riferimento ai già menzionati scenari.

Riportiamo nelle figure seguenti gli stralci delle tre tavole estratti dal sito MoKa – Direttiva alluvioni (<https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>) della Regione Emilia-Romagna, relative all'area in esame.

Figura 11: Estratto della mappa degli elementi esposti 2019



Figura 12: Estratto della mappa delle pericolosità 2019 (Reticolo principale di pianura e fondovalle)



Figura 13: Estratto della mappa delle pericolosità 2019 (Reticolo secondario di pianura)



Figura 14: Estratto della mappa del rischio 2019



L'area oggetto di intervento, identificata come attività produttiva con insediamenti produttivi sulla base della mappa degli elementi esposti, è ricompresa nelle classi riportate di seguito.

1. **Pericolosità P1 (alluvioni rare):** scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (tempo di ritorno da 300 a 500 anni), se consideriamo il contributo del reticolo principale di pianura e fondovalle (RP).
2. **Pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti):** media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno da 100 a 200 anni), se consideriamo il contributo del reticolo secondario di pianura (RSP).
3. **Rischio R2:** rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

Il Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) è costituito dall'asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti (nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari), mentre il Reticolo secondario di pianura (RSP) è costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio-bassa Pianura Padana.

Nelle aree individuate in precedenza valgono le disposizioni di cui al DGR 1300/2016 avente ad oggetto "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale e urbanistica, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al P.A.I. e al P.A.I. delta adottato dal comitato istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazioni n. 5/2015".

All'articolo 3, relativo al Reticolo principale di pianura e fondovalle, si stabilisce che:

- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

All'articolo 5, relativo al Reticolo secondario di pianura, si specifica che, considerando le caratteristiche proprie del reticolo, nello scenario di alluvione poco frequente (P2), l'inviluppo delle aree potenzialmente allagabili (coincidente con gran parte dei settori di pianura dei bacini idrografici) ha carattere indicativo e necessita di ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo. Ne deriva che l'estensione delle aree interessate da alluvioni rare (P1) è ricompresa, di fatto, nello scenario P2. Inoltre, si dispone che:

- nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte e di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica (finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico).

Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) interventi di nuova costruzione;
- c) mutamento di destinazione d'uso con opere.

Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA. ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.

Nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o segnalazione certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di

riferimento, demandando alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio.

a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture

- La quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere ad un'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto e adeguata al livello di pericolosità ed esposizione.
- È da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione, quali ad esempio:
 - o le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;
 - o vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
 - o gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
 - o le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
 - o le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc.);
 - o siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.

- Favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti. La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle suddette indicazioni, come riportato nella Relazione idraulica (TEC 01), nello specifico si evidenzia che:

- non si prevede la realizzazione di piani interrati e/o seminterrati;
- attualmente l'area è protetta con un'arginatura di altezza variabile rispetto al piano campagna di 2,50/3,00 metri, tale misura di protezione sarà mantenuta e ripristinata nelle porzioni che risultano franate.

Inoltre, nella progettazione di dettaglio sarà verificato lo stato delle infrastrutture di raccolta acque presenti nel comparto in modo da verificarne l'efficienza e garantire un adeguato sistema di deflusso delle acque meteoriche.

2.A.2.3 Piano di tutela delle acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore dei piani di bacino ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 183/89. È stato adottato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di C.R. n. 633 del 22.12.2004 ed approvato con atto dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21.12.2005.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA), ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con le disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (di seguito DLgs 152/99), individua gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.

Il PTA individua alcuni obiettivi principali da perseguire:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

In base a tale Direttiva, il territorio dell'Emilia-Romagna ricade in tre Distretti Idrografici, quello Padano, quello dell'Appennino Settentrionale e quello dell'Appennino Centrale.

Le Autorità di Bacino del Fiume Po, dell'Arno e del Tevere hanno coordinato e redatto l'aggiornamento dei Piani di Gestione, rispettivamente per il Distretto Idrografico Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale, sviluppandoli assieme alle Regioni agli enti locali, alle associazioni e in generale a tutti i portatori di interesse.

La regione Emilia-Romagna ha contribuito all'aggiornamento dei Piani di Gestione collaborando attivamente alle fasi di elaborazione e partecipando al Comitato Istituzionale in sede di adozione dei Piani, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale. I contributi tecnici sono stati approvati con DGR 1781/2015 e 2067/2015.

Per conseguire l'obiettivo generale della disciplina di tutela delle acque di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate perseguendo usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, e di ottenere il graduale risanamento e miglioramento dello stato delle acque, il PTA ha individuato le strategie per raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di qualità sopra richiamato, il PTA ha definito un programma di misure di cui alcune possono avere interazioni con la matrice aria. In particolare, si fa riferimento a:

- azioni di razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo e industriale;
- progressiva applicazione dei trattamenti di depurazione degli scarichi;

L'area di intervento si colloca esternamente a tutti i settori di ricarica della falda e, per quanto riguarda la disciplina degli scarichi, non rientra in alcuna delle zone sensibili identificate dall'art. 27 al comma 1 delle NTA del Piano.

Inoltre, si specifica che il progetto in esame non prevede la necessità di realizzare opere per la derivazione di acque sotterranee.

2.A.2.4 Piano regionale di gestione rifiuti (PRGR)

L'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 3.05.2016.

Come previsto dall'art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato in vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n.129 del 06.05.2016).

Si precisa che la Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1635 del 16 novembre 2020 ha prorogato la validità del PRGR al 31 dicembre 2021.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti si pone come fine primario la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la valorizzazione del rifiuto come risorsa attraverso il recupero di materia e il progressivo calo dello smaltimento.

Nello specifico, i principali obiettivi che il PRGR intende perseguire, fissando come orizzonte temporale il 2020, sono i seguenti:

- la riduzione compresa tra il 20 e il 25% della produzione di rifiuti urbani pro-capite;
- il raggiungimento di almeno il 70% di raccolta differenziata entro sei anni;
- l'aumento del riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 65% in termini di peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano, attraverso un incremento della qualità della raccolta differenziata;
- ottenere l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali nell'ambito regionale, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- il recupero energetico delle frazioni di rifiuto per cui non è possibile recupero di materia;
- la riduzione del num. di impianti attivi a partire dalle discariche e dagli stessi inceneritori.

Gli obiettivi che il PRGR declina per i rifiuti speciali sono i seguenti:

- la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- la valorizzazione del recupero di materia prioritariamente rispetto al recupero di energia;
- l'utilizzo della capacità impiantistica esistente in riferimento al fabbisogno regionale;
- la riduzione dello smaltimento in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- l'applicazione del principio di prossimità.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed impiantistici la proposta di Piano, ai sensi delle competenze attribuite dal D. Lgs.152/2006 e delle previsioni della L.R. n. 23 del 23 dicembre

2011, definisce l'ATO e il conseguente bacino regionale di trattamento e smaltimento a dimensione regionale. Si sottolinea come gli obiettivi di Piano abbiano valore di direttive con particolare riferimento al Piano d'ambito nelle materie di rispettiva competenza.

Il sistema impiantistico regionale per i rifiuti urbani è costituito dai seguenti tipi di impianti:

- impianti di stoccaggio e di trasferimento;
- impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico;
- impianti di termovalorizzazione;
- discariche.

Il Piano individua come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani il sistema impiantistico individuato da tali tipologie impiantistiche oltre alle altre tipologie impiantistiche che dovessero rendersi necessarie per la chiusura del ciclo di gestione (art. 13 NTA). Col sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali nei limiti della capacità autorizzata disponibile (art. 18 NTA).

Inoltre, nell'ottica di una strategia di sviluppo sostenibile, il PRGR assume il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali sull'ambito ottimale tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali. Pertanto, il PRGR prevede l'ottimizzazione dinamica dei flussi di rifiuti contestuale all'evoluzione nel tempo del sistema degli impianti riducendo al minimo la distanza tra produzione e trattamento.

Le azioni di Piano promuovono la prevenzione, il recupero ed il riciclaggio, determinando la configurazione di un sistema impiantistico regionale sempre più orientato verso i diversi settori del riciclo, delle buone pratiche e delle tecnologie innovative.

Verifica localizzativa

La verifica localizzativa viene condotta facendo riferimento ai criteri enunciati nell'ambito del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. n. 67 del 3 maggio 2016.

L'individuazione delle aree non idonee nell'ambito del PRGR parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio. In particolare, tale individuazione considera:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- eventuali altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale intervenute successivamente all'approvazione del PTPR nonché conseguenti a ulteriori disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione delle presenti direttive.

Si precisa poi che alcuni vincoli introdotti dal PTPR sono stati aggiornati e/o adeguati dall'introduzione di specifici Piani di Settore (ad esempio quelli relativi alla stabilità e al rischio

idraulico) successivi al PTPR oppure da indicazioni derivanti dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali - PTCP (indicazioni sulle aree agricole).

Nel seguito, quindi, si riportano tre tabelle:

- la prima riporta la verifica relativa a zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti;
- la seconda quella relativa a zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti
- la terza quella relativa a disposizioni normative statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti.

Tabella 1: Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti

Norma derivante dal PTPR	Applicazione al sito	Note
Art. 10 Sistema forestale e boschivo	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 15 Zone di tutela della costa e dell'arenile	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	La zona di tutela più vicina al sito si colloca a circa 5 km ad est ed è relativa al fiume Enza
Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Il corpo idrico più vicino al sito interessato da tale zona di tutela è il Fiume Enza posto a circa 5 km a est dal sito
Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2 lettera a, b1, b2)	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 25 Zone di tutela naturalistica	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	La zona di tutela naturalistica più vicina si trova a 5 km a nord-est dal sito di interesse (Riserva naturale orientata Parma Morta)
Art. 26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 34 Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo

Tabella 2: Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti

Norma derivante dal PTPR	Applicazione al sito	Note
Art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 11 Sistema delle aree agricole	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Il sito si colloca in un'area destinata a edifici tecnici e tecnologici (secondo il RUE del Comune di Mezzani)
Art. 12 Sistema costiero	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	La zona di interesse paesaggistico più vicina si trova a 6 km a nord-est dal sito di interesse
Art. 20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (c. 2, lett. c – zone di tutela della struttura centuriata; lett. d – zone di tutela di elementi della centuriazione)	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Il sito confina a sud con una zona di tutela di elementi della centuriazione.
Art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	RISPETTATO L'area è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo

Tabella 3: Disposizioni normative statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti

Norma derivante dal PTPR	Applicazione al sito	Note
Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/04: <ul style="list-style-type: none"> • art.136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico; • art. 142 – aree tutelate per legge. 	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Lo ZSC – ZPS IT4020025 di Parma Morta si colloca a circa 5 km a nord-est dal sito
(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	
Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m.i.	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	L'area protetta più vicina si trova a 5 km a nord-est dal sito di interesse (Riserva naturale orientata Parma Morta)
D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	Non sono presenti aree di questo tipo
L.R. 6/2005 e s.m.i., (Aree Protette e Parchi Regionali)	RISPETTATO L'area non è interessata da questa tipologia di vincolo	L'area protetta più vicina si trova a 5 km a nord-est dal sito di interesse (Riserva naturale orientata Parma Morta)

Norma derivante dal PTPR	Applicazione al sito	Note
Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, ecc...)	L'area è interessata da questa tipologia di vincolo	Il sito è interessato, limitatamente al confine sud, dalla fascia di rispetto di 20 m per strade di classe F e dalla fascia di rispetto di 20 m dell'elettrodotto di MT. Si specifica che tutti i fabbricati di nuova costruzione rispetteranno tali distanze.
Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)	<p style="text-align: center;">RISPETTATO</p> L'area non è interessata dalle aree di tutela individuate dal PTA	Il sito non interferisce con le Zone di protezione delle acque
Piani di Bacino regionali e Interregionali; si considerano: <ul style="list-style-type: none"> • Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) • Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) 	L'impianto si trova in <ul style="list-style-type: none"> - Fascia C del PAI - Area a pericolosità P1 (alluvioni rare) del PGRA se consideriamo il contributo del reticolo principale di pianura - Area a pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti) del PGRA se consideriamo il contributo del reticolo secondario di pianura del 	Per le considerazioni sul tema si rimanda al capitolo 2.A.2.2 "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)"

2.A.2.5 Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT)


Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) è il principale strumento regionale di pianificazione delle politiche sulla mobilità e sui livelli di intervento. È uno strumento attraverso il quale la Regione stabilisce indirizzi e direttive per le politiche regionali sulla mobilità, fissando interventi ed azioni proprietarie da perseguire in diversi ambiti.

È attualmente vigente il PRIT98, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999, tuttavia la Regione, partendo da una valutazione dei risultati conseguiti con il PRIT98, è in fase di approvazione del nuovo PRIT 2025. Ad oggi la Giunta Regionale, con DGR n.1696 del 14/10/2019 ha approvato le decisioni sulle osservazioni presentate agli elaborati del PRIT 2025, e la proposta così controdedotta. Il Piano è stato quindi trasmesso all'Assemblea legislativa per l'esame del testo e la decisione sull'approvazione finale.

In riferimento all'area in oggetto il piano evidenzia le seguenti caratteristiche:

- La **CARTA A** (Inquadramento Strategico) riporta l'inquadramento strategico regionale e segnala che l'area in esame si trova ai confini del sistema territoriale integrato di mobilità della città di Parma.

Figura 16: Stralcio della Carta A "Inquadramento Strategico"




**STRATEGIA TERRITORIALE:
Sistemi territoriali integrati di mobilità**

 Reggio Emilia	 Ferrara
 Bologna	 Modena
 Parma	 Ravenna-Forlì-Cesena
 Piacenza	 Rimini

- La **CARTA B** (Sistema Stradale) descrive il sistema stradale e autostradale della regione dal quale si evince che il sito si trova in prossimità di un nodo di interconnessione tra la Grande Rete non autostradale (SP118R) e la Rete di Base Principale (SP72), a nord del tratto autostradale che collega Parma a Reggio Emilia.

Figura 17: Stralcio della Carta B “Sistema Stradale”



LEGENDA

Interconnessioni reti stradali

- Caselli Autostradali
- Caselli Autostradali in previsione
- Interconnessioni tra la Grande Rete non autostradale e la Rete di Base Principale

Grande Rete

Sistema Autostradale

- Autostrada a 4 corsie per senso di marcia
- Autostrada a 3 corsie per senso di marcia
- Autostrada a 2 corsie per senso di marcia
- Potenziamento a 4 corsie per senso di marcia
- Potenziamento a 3 corsie per senso di marcia
- Potenziamento A14 e Complanare
- Potenziamento Nodo di Bologna
- Autostrada Regionale Cispadana
- Nuovi tronchi autostradali 2 corsie per senso di marcia

Sistema non autostradale

- Assi stradali a 2 corsie per senso di marcia
- Assi stradali a 1 corsia per senso di marcia
- Assi stradali a 2 corsie per senso di marcia da potenziare
- Potenziamento o nuova realizzazione di assi stradali a 2 corsie per senso di marcia
- Potenziamento o nuova realizzazione di assi stradali a 1 corsia per senso di marcia

Rete di Base

- Interventi previsti sulla Rete di Base
- Sistema stradale esistente
- SS9 Emilia - Interventi di riqualificazione della sede stradale esistente con locali varianti fuori sede
- Principali interventi per il miglioramento delle condizioni di accessibilità urbana e completamento delle tangenziali urbane

Dalla relazione tecnica in fase di approvazione del PRIT 2025 si evince che nell'ambito della realizzazione del TIBRE autostradale dovrà essere perseguita la messa in rete del 1° lotto con la Cispadana, attraverso la realizzazione del tratto mancante fra il nuovo casello di Terre Verdiane (nel Comune di Sissa – Trecasali) e la SP72 Parma – Mezzani, che interessa l'area ad ovest del sito di studio.


Inoltre, viene confermato il completamento della nuova Cispadana che sarà costituita da un primo tratto autostradale tra Ferrara Sud e Reggiolo-Rolo, mentre la parte restante del tracciato (fino a Parma) avrà le caratteristiche di strada extraurbana secondaria (ad una corsia per senso di marcia). A tal fine, è prevista la realizzazione sia di tratti in nuova sede sia di adeguamenti alla viabilità esistente, privilegiando le soluzioni delle intersezioni con sistemi a rotatoria.

Poiché la SP72 rientra tra il sistema di strade di adduzione alla nuova Cispadana, lungo il tracciato sono già previsti una serie di interventi di adeguamento, in particolare:

- realizzazione di nuova rotatoria nello spazio antistante l'area di interesse;
- realizzazione di una seconda rotatoria (distante 300 metri ad est) all'interno del progetto di adeguamento della viabilità.


Di seguito si riporta uno stralcio delle tavole del progetto di riqualificazione della viabilità (sviluppato per conto di Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ed emesso a maggio 2012) che interessa la SP72 Parma-Mezzani, nei pressi del sito di studio.

Figura 18: Stralcio della tavola "D01 (Ex 1PR) – Riqualificazione della S.P. 72 Parma-Mezzani"



- La **CARTA C** (Sistema Infrastrutturale Ferroviario) riporta i tratti ferroviari che interessano la Regione. A poco più di 2 km ad ovest dell'area in esame è presente il tratto ferroviario (linea nazionale ad un binario) che collega Parma con la città di Brescia.

Figura 19: Stralcio della Carta C “Sistema Infrastrutturale Ferroviario”



Stazioni - Fermate

- Stazione Alta Velocità
- Scalo Merci
- Stazione - Fermata
- Stazione di Previsione

Rete Ferroviaria di previsione PRIT2025


- Linea Alta Velocità
- Linea Regionale a 1 Binario
- Linea Nazionale a 4 Binari
- Linea Nazionale a 2 Binari
- Linea Nazionale a 1 Binario
- Scalo o Raccordo Merci
- ⋯ Tratti di linea da dismettere

Interventi previsti sulla rete Ferroviaria







- Realizzazione Nuovo Itinerario
- Potenziamento tecnologico
- Quadruplicamento e Potenziamento Tecnologico
- Raddoppio
- Potenziamento tecnologico e valutazione per interventi di raddoppio o potenziamento della capacità
- Valutazione per interventi di raddoppio o potenziamento della capacità
- Elettificazione e Potenziamento Tecnologico
- Elettificazione
- Nuovi collegamenti da valutare

- La **CARTA E** (Ciclovie Regionali) individua i principali percorsi ciclabili presenti in Regione oltre alla eventuale esistenza di parchi, riserve, beni paesaggistici e siti UNESCO. Il sito oggetto di studio non è interessato da percorsi ciclabili di rango regionale.

Figura 20: Stralcio della Carta E “Ciclovie Regionali”




LEGENDA

	Ciclovie regionali 		SIC
	Ciclovie regionali Alta Appenninica		SIC-ZPS
	Proposta RER per Rete Nazionale Ciclovie Art. 5 L.2/2018		ZPS
	Rete ciclabile provinciale principale		Parchi e riserve
	Ciclovie dei Parchi		Beni paesaggistici
	Circuiti locali di eccellenza		Siti UNESCO
	Rete Bicalitalia 2012		Porti turistici marittimi
	Rete Eurovelo 2013		Attracco turistico
	Schema rete regioni extra RER		Ponti stradali sul Po
	Stazioni <3km da ciclovie RER		Fiume Po
	Rete Ferroviaria		Sistema idroviario
			Reticolo idrografico principale

Dalla tavola 8 allegata al quadro conoscitivo è possibile ricavare una sintesi dei flussi veicolari presenti nell'intorno dell'area interessata, che non risulta essere coinvolta da portate di traffico significative.

Figura 21: Stralcio della Tavola 8 “Flussi veicolari rete stradale e autostradale”



TGM: valore totale e ripartizione leggeri e pesanti



Direttrice



2.A.3 Pianificazione territoriale provinciale

2.A.3.1 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)


Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Parma è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma è stato approvato con D.C.P. n. 71 del 27.01.2003.

In data 28.04.2006 con D.C.P. n. 38 è stata adottata la Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che ha apportato al vigente Piano alcuni aggiornamenti e approfondimenti in materia di viabilità, aree produttive di rilievo sovracomunale, adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico, zone a rischio di incidente rilevante, recupero dei complessi insediativi extraurbani. Tale Variante del Piano è stata approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.134 del 21/12/2007.

Benché siano state verificate le potenziali interazioni tra il progetto e tutti gli aspetti tematici affrontati dal Piano, vengono di seguito riportati solo gli stralci delle tavole più significative in considerazione della tipologia e della natura dell'intervento (le tavole non esplicitamente riportate risultano quindi non pertinenti con il progetto oppure non presentano elementi di potenziale interazione sovrapposti o collocati in prossimità dell'area di intervento).

Figura 22: Stralcio della Tavola C1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale"



Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

-  Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale
-  Zone di tutela naturalistica
-  Dossi
-  Calanchi meritevoli di tutela
-  Parchi regionali con P.T.P. approvato

Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale

-  Aree di accertata consistenza archeologica
-  Zone di tutela della struttura centuriata
-  Elementi della centuriazione
-  Bonifiche storiche


Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

-  Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.12)
- Zone di deflusso di piena (art. 13)
 -  Ambito A1 - Alveo
 -  Ambito A2
-  Limiti di progetto (art.12)
-  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis)
-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.13bis)
-  Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)
-  Corsi d'acqua meritevoli di tutela
-  Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Dalla Tavola C1 del PTCP che riporta gli elementi di tutela ambientale, paesistica e storico-culturale si evince che l'area di intervento non è interessata da alcun elemento soggetto a tutela, confina solamente sul lato sud con una zona di tutela della struttura centuriata.

Le tavole C2 "Carta del dissesto" e C3 "Carta forestale" non individuano elementi all'interno delle pertinenze del sito in esame.

Figura 23: Stralcio della Tavola C4 "Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa"



RISCHIO IDRAULICO

	Ambito di criticità idraulico-ambientale (Del. G.P. n° 306/2000)
	Ambito a rischio di inondazione per inadeguatezza argini
	Ambito a rischio idraulico per inadeguatezza rete scolante e/o fognaria
	Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza rete scolante di pianura
	Area urbana a rischio di esondazione
	Centri abitati principali soggetti ad elevato rischio idraulico (città di Parma e Colomo)
	Nodi critici rete idrografica principale (PR01 e EN01 - P.A.I.) (Autorità di Bacino del Po - All.1 Relazione generale - Del. n.° 18 del 26/04/01)
	Nodi critici rete idrografica secondaria
	Perimetrazione aree a rischio idraulico molto elevato (P.A.I. - Autorità di Bacino del Po - Titolo IV - Del. n.° 18 del 26/04/01)
	Perimetrazione aree a rischio idraulico molto elevato (P.S. 267 - 1° Aggiornamento - Autorità di Bacino del Po - Del. n.° 20 del 26/04/01)
	Progetto Strategico Canale Naviglio Navigabile (L. 163/89 - art. 2, D.P.R. 331/2001)


Dalla Tavola C4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa” si osserva che l’area di interesse si colloca all’interno della fascia di inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza della rete scolante di pianura.

L’art. 13 ter delle NTA in riferimento alle aree di inondazione per piena catastrofica (Aree C) prevede, al comma 3, quanto segue:

I Comuni, in sede di formazione del PSC possono, in considerazione delle specifiche criticità idrauliche presenti nel proprio territorio, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nell’area di cui al presente articolo.

Pertanto, si rimanda al capitolo di inquadramento comunale l’analisi di eventuali vincoli per il sito di interesse.

Figura 24: Stralcio della Tavola C5B “Rete Ecologica della Pianura Parmense”



Interventi progettuali di indirizzo

- Allargamento nodo
 - Sottopasso faunistico
 - Dissuasore faunistico
 - Fascia ripariale
 - Filari e fasce arboree agricole o stradali
 - Interventi inerenti aree ad attività di caccia
 - Nuova area naturale
 - ▲ Interventi e mitigazioni impatti attività agricole nell'intorno
 - ▲ Ripristino funzionale di zone umide
 - ▲ Limitazione velocità automobilistica
 - ▲ Riconnessione nodo
- 

Elementi della Rete Ecologica

- Nodi ecologici strategici con divieto di frammentazione e/o restrizione
- Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione
- Stepping Stone
- Corridoi ecologici primari
- Perimetro Aree Protette ai sensi della LR 6/2005 e Rete Natura 2000
- Corridoi ecologici secondari

Le Tavole C5 “Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale” e C5A “Rete Natura 2000, SIC e ZPS” non individuano siti di interesse all’interno delle pertinenze o in prossimità dell’area in esame.

Dalla Tavola C5B “Rete Ecologica della Pianura Parmense” si nota invece che, in prossimità del confine nord del sito in esame, è presente un nodo ecologico oggetto di eventuale intervento di compensazione, in cui sono previsti interventi inerenti alle aree ad attività di caccia e interventi e mitigazioni per impatti delle attività agricole nell’intorno.

L’art. 29 bis delle NTA in riferimento alla Rete Ecologica della Pianura Parmense, prevede, al comma 3, quanto segue:

Per i nodi della rete ecologica nei quali, sulla base della Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000, sono consentiti la frammentazione ed il restringimento, i Comuni, nel caso siano previsti interventi che comportano frammentazione o restringimento, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA), idonee misure di compensazione strutturale, [...].

Si specifica che l’area alle pertinenze del sito in esame confina senza interferire direttamente con il suddetto nodo, pertanto non si segnalano elementi ostativi per questo ambito.

Dalla Tavola C6 “Ambiti rurali” risulta che l’area in esame si trova in una zona agricola normale. Tali aree sono normate dall’art. 43 delle NTA del PTCP, in cui devono essere perseguiti obiettivi volti ad assicurare il proseguimento dell’attività agricola se presente e, in generale, a favorire uno sviluppo armonico del territorio anche in presenza di attività non legate all’agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all’attività agricola e ne contengano l’impatto ambientale e paesaggistico.

In tal senso si specifica che l’intervento oggetto di studio non determinerà un’ulteriore perdita dei caratteri di ruralità del territorio dato che interessa un’area in cui era già presente un impianto di trattamento rifiuti attualmente dismesso.

La Tavola C7 “Ambiti di valorizzazione dei Beni Storico Testimoniali e Zone di interesse storico” riporta i beni puntuali presenti in tutto il territorio provinciale: si osserva che nessuno di questi rientra nell’area oggetto di intervento.

La Tavola C8 “Ambiti di gestione unitaria del Paesaggio” suddivide il territorio provinciale in Unità di Paesaggio: l’area di interesse si colloca nell’UP n. 2 - Bassa Pianura di Colorno.

L’art. 28 delle NTA definisce le UP e al comma 2 specifica che:

Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione comunali e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.


Tra gli indirizzi di tutela identificati dal PTCP (Allegato 2 alle NTA) per questa unità di paesaggio si citano:

3. *Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell’ambiente urbano (parchi e giardini storici), agricolo (filari lungo i fossi e le rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e nelle aree golenali, zona delle risorgive).*

9. *Controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al fine di ridurre il carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee.*

L’intervento in progetto rispetta gli indirizzi indicati dal PTCP per l’Unità di Paesaggio n. 2, come sopra elencati.

Figura 25: Stralcio della Tavola C9 “Armatura e gerarchia urbana”



II - AMBITI TERRITORIALI DI PROGETTO


PIANI E PROGRAMMI D'AREA



Nella tavola C.9 “Armatura e gerarchia urbana” del PTCP sono precisate le aggregazioni di Comuni in cui si possono individuare gli ambiti territoriali di progetto. L’area di intervento rientra nel programma d’area del Po.

All’art. 45 delle NTA si invitano i comuni (che fanno parte di tale area) a formulare alla Regione una organica proposta per l’istituzione di un programma speciale d’area ai sensi della LR 30/96, incentrato sulla valorizzazione turistico-culturale del territorio, la sua sicurezza idraulica ed il consolidamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, recependo successivamente le linee strategiche e gli obiettivi del programma nei rispettivi strumenti urbanistici.

Figura 26: Stralcio della Tavola C11 “Gerarchia funzionale della rete stradale”





Per quanto concerne la rete della mobilità, dalla Tavola C11 “Gerarchia funzionale della rete stradale”, sopra riportata, si osserva che l’area in esame si trova in prossimità dell’intersezione di due tronchi stradali rappresentati dalla SP72 (tronco esistente che attraversa il territorio da nord a sud) e dalla SP118R (tronco in via di completamento, perpendicolare al primo).

Tale informazione si può ricavare anche dalla Tavola C10 “Infrastrutture per la mobilità” e dalla Tavola C12 relativa all’assetto del territorio.

Infine, si specifica che nell’intorno del sito in esame non sono presenti aziende RIR (Rischio Incidente Rilevante).

Sulla base dei disposti del PTCP descritti nelle pagine precedenti, non si ravvisano specifici elementi di criticità che impediscano l’esercizio dell’attività di trattamento rifiuti presso l’area in oggetto.

2.A.4 Pianificazione provinciale di settore

2.A.4.1 Piano d'ambito gestione rifiuti provincia di Parma (PdA)

Il Piano d'Ambito della gestione dei rifiuti della provincia di Parma è stato redatto da ATERSIR ed è stato approvato dal Consiglio d'Ambito il 28 maggio 2015.


La provincia di Parma è costituita da 47 comuni per un totale al 2013 di 444.000 abitanti, pari al 10% della popolazione regionale. La produzione provinciale di rifiuti urbani nel 2013 è stata di ca. 243.000 t, corrispondente a ca. 547 kg/abxa. La tabella sottostante, estrapolata dal Piano d'Ambito (PdA), evidenzia un buon livello di raccolta differenziata raggiunto nel 2013 pari al 63%.

Tabella 1: Raccolta differenziata e indifferenziata provincia di Parma, anno 2013

	Produzione RU (t)	di cui RD (t)	di cui RIND (t)	RD (%)	Variazione RD (2010=100)	RD procapite (kg)
Parma	100.924	55.599	45.325	55%	110	535
Pianura	86.253	66.461	19.792	77%	94	563
Montagna	55.823	31.845	23.978	57%	105	546
Totale PR	243.000	153.905	89.094	63%	101	547

Il seguente grafico mostra la composizione merceologica del rifiuto prodotto; a livello medio provinciale circa il 16,5% è “umido” cui si aggiunge il 20,6% di “verde”; una frazione presente in modo consistente è anche la carta/cartone, ca. 19,7% del totale.


Figura 27: Composizione merceologica del RU della provincia di Parma



Il sistema di trattamento e smaltimento della provincia è articolato su due dei 16 poli regionali individuati dal PRGR: il polo di trattamento meccanico e smaltimento di Iren di Parma e il polo di trattamento meccanico di Borgo Val di Taro. Tali poli sono localizzati in contesti baricentrici rispetto ai conferimenti rispettivamente dei comuni della pianura e di quelli della montagna, riducendo le necessità di trasporto secondo un obiettivo di minimizzazione dei trasporti più volte ribadito dalla UE e dalle norme nazionali e regionali.

Il modello gestionale che è definito in seguito alla attivazione del polo impiantistico di Parma (PAI) appare coeso e in grado di garantire l'autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento del rifiuto indifferenziato.

Figura 28: Modello gestionale




Il Piano d'Ambito (PdA) sviluppa quindi le proprie previsioni di andamento della produzione dei rifiuti urbani per l'orizzonte di Piano 2014-2020 così da garantire la coerenza con il PRGR.

In particolare, prevede che la produzione di rifiuti passerà dalle 243.000 t del 2013 (pari a 547 kg/abxa) a circa 234.000 t nel 2020 (pari a 487 kg/abxa); la riduzione di rifiuti attesa nel periodo di riferimento è il risultato di dinamiche diverse tra le diverse zone della provincia. La composizione merceologica del rifiuto prodotto risulta essere un dato relativamente stabile e le previsioni al 2020 mostrano solo cambiamenti modesti rispetto alla composizione del RU al 2013.

Le previsioni sviluppate nel PdA prevedono quindi il raggiungimento ed il superamento della percentuale di raccolta differenziata posta come obiettivo minimo dal PRGR, come riportato nel sottostante grafico.

Figura 29: Raccolta differenziata in provincia di Parma



Il PdA pone come obiettivo al 2020 il raggiungimento del 73% di raccolta differenziata, come valore medio a livello di provincia, cui corrispondono ca. 171.000 t di rifiuto differenziato; tale quantitativo è scomposto nei principali flussi differenziati come mostrato in tabella seguente.

È interessante confrontare tali stime al 2020 con i flussi gestiti da IREN Ambiente – Parma nel 2018 (si veda a tal proposito l'approfondimento sull'Analisi Gestionale dei Flussi, di cui al capitolo 2.C.10.2 del quadro di riferimento ambientale VIA 03); in particolare per i principali flussi di origine urbana oggetto del presente Studio si rileva quanto segue:

- **FORSU:** il PdA stima al 2020 un quantitativo di rifiuto urbano intercettato nel complesso della provincia di Parma pari a ca. 30.000 t/a mentre Iren Ambiente – Parma al 2018 ha gestito ca. 37.000 t; il PdA ha quindi fortemente sottostimato la produzione di tale frazione;
- **Verde:** il PdA stima al 2020 un quantitativo di rifiuto urbano intercettato nel complesso della provincia di Parma pari a ca. 38.000 t/a mentre Iren Ambiente – Parma al 2018 ha gestito ca. 47.000 t; il PdA ha quindi fortemente sottostimato la produzione di tale frazione;
- **Vetro:** il PdA stima al 2020 un quantitativo di rifiuto urbano intercettato nel complesso della provincia di Parma pari a ca. 17.000 t/a mentre Iren Ambiente – Parma al 2018 ha gestito ca. 19.000 t; il PdA ha quindi sottostimato la produzione di tale frazione.

Tabella 5: Flussi di rifiuti differenziati e indifferenziati attesi all'anno 2020 in provincia di Parma

Tonnellate

Bacino	Zona	FORSU	verde	carta/cartone	vetro	plastica	metalli	legno	altre RD	Totale RD	fine strad.	ing. smalt.	indiff	RU tot
Iren PR	Capoluogo	11.818	14.245	17.767	6.496	4.852	2.238	4.457	12.232	74.107	3.567	1.019	23.211	101.904
Iren PR	Pianura	10.106	14.523	9.963	5.699	2.720	1.279	2.856	6.870	54.015	1.338	669	12.395	68.417
Iren PR	Montagna	3.804	5.692	4.520	2.724	1.239	598	1.386	3.313	23.276	511	340	10.337	34.464
Iren PR		25.728	34.461	32.250	14.918	8.811	4.115	8.700	22.415	151.398	5.416	2.029	45.943	204.786
Montagna 2000	Montagna	915	2.291	2.399	1.266	647	562	694	1.855	10.631	262	174	6.620	17.687
San Donnino	Pianura	2.414	1.258	1.876	1.054	419	193	374	1.005	8.593	225	113	2.333	11.265
Totale		29.057	38.009	36.526	17.239	9.877	4.870	9.769	25.276	170.622	5.903	2.316	54.896	233.737
Capoluogo		11.818	14.245	17.767	6.496	4.852	2.238	4.457	12.232	74.107	3.567	1.019	23.211	101.904
Pianura		12.520	15.781	11.840	6.753	3.138	1.472	3.231	7.875	62.609	1.564	782	14.728	79.682
Montagna		4.719	7.983	6.919	3.990	1.886	1.160	2.081	5.169	33.907	772	515	16.957	52.151
Totale		29.057	38.009	36.526	17.239	9.877	4.870	9.769	25.276	170.622	5.903	2.316	54.896	233.737

L'analisi svolta ha messo in evidenza come il progetto oggetto del presente Studio risulti allineato con la strategia di sviluppo sostenibile alla base della pianificazione di Settore. Il Progetto appare coerente con gli obiettivi del PRGR e in particolare con l'applicazione del principio di prossimità tra luogo di produzione e di gestione del rifiuto.

2.A.5 Pianificazione comunale

Sorbolo Mezzani è un comune italiano sparso nato dalla fusione dei comuni di Sorbolo e Mezzani ed è parte dell'Unione Bassa Est Parmense. È stato istituito ufficialmente il 1° gennaio 2019 e la sede comunale si trova nel municipio della frazione di Sorbolo. Ai fini della pianificazione a livello comunale dell'area oggetto di studio sono stati considerati gli Strumenti Urbanistici Comunali del Comune di Mezzani (PSC, RUE e POC; Zonizzazione acustica Comunale).

Il Comune di Mezzani ha approvato, con delibera CC n° 26/2006, la traduzione del PRG 2000 in PSC, RUE e POC ai sensi dell'art. 43 della LR 20/2000 del PRG (Variante Generale in forma associata con il Comune di Colorno) approvata con Del. G.P. n.1069 del 20.12.2001.

La traduzione ha assunto le varianti che sono state apportate al PRG negli anni precedenti e che hanno riguardato principalmente il potenziamento delle previsioni relative al sistema produttivo. Dopo il 2006 sono state apportate alcune varianti di perfezionamento, che hanno riguardato le aree scolastiche, alcune piccole aree del tessuto urbanizzato e una serie di perfezionamenti normativi. Complessivamente queste ultime varianti non hanno inciso sull'assetto urbanistico del piano e non hanno di fatto modificato i suoi elementi dimensionali.

Nel 2011 è stata elaborata una variante al PSC rivolta all'adeguamento delle disposizioni regionali introdotte dalla DAL.279/2010, che ha visto in parallelo la conseguente variante al RUE e la formazione del secondo POC (entrambi già approvati e vigenti).

Il quadro degli strumenti urbanistici comunale è quindi il seguente:


- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Del. C.C. n.26 del 29.06.2006, a cui hanno fatto seguito:
 - la variante specifica 2011, approvata con Del. C.C. n.28 del 28.06.2013;
 - la variante specifica 2015 (Art.A14bis Ditta Nobilpan), approvata con Del. C.C. n.10 del 03.03.2016;
 - la variante specifica 2016 (Art.A14bis Ditta Cosmoproject), approvata;
- Regolamento Urbanistico Comunale (RUE) approvato con Del. n.26 del 29.06.2006, a cui hanno fatto seguito:
 - la variante specifica 2008, approvata con Del. C.C. n.15 del 11.07.2008;
 - la variante specifica 2011, approvata con Del. C.C. n.28 del 09.07.2012;
 - la variante specifica 2013, approvata con Del. C.C. n.14 del 27.03.2014;
 - la variante specifica 2014, approvata con Del. C.C. n.53 del 27.11.2014;
- Piano Operativo Comunale (POC) approvato con Del. n.26 del 29.06.2006, a cui ha fatto seguito:
 - la variante specifica 2008, approvata con Del. C.C. n. 14 del 11.07.2008;
 - il II° POC, approvato con Del. C.C. n. 29 del 9.07.2012;

2.A.5.1 Piano strutturale comunale (PSC)


Il Piano Strutturale Comunale (PSC), redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dai Comuni con riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Nel seguito viene presentata l'analisi delle tavole del PSC ritenute significative al fine di valutare la compatibilità del nuovo intervento in progetto.

Figura 30: Estratto Tav. PSC4 "Progetto del territorio comunale" del PSC





TERRITORIO RURALE

-  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
-  Ambiti agricoli periurbani
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
-  Aree di valore naturale ed ambientale

TERRITORIO URBANO

-  Centro storico
-  Ambiti urbani consolidati
-  Ambiti da riqualificare
-  Ambiti per nuovi insediamenti

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

-  Ambiti specializzati per attività produttive esistenti
-  Ambiti specializzati per nuove attività di pubblico esercizio
-  Ambiti specializzati per nuove attività produttive


SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

-  Impianti di rilievo comunale: smaltimento
-  Impianti di rilievo comunale: cimitero


SISTEMA INFRASTRUTTURALE

-  Viabilità di interesse sovracomunale: Cispadana
-  Viabilità di interesse sovracomunale: secondaria
-  Rispetti stradali

TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

-  Edifici da assoggettare a restauro
-  Edifici da assoggettare a risanamento conservativo

FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA AMBIENTALE

-  Fascia di rispetto cimiteriale
-  Elettrodotti e fascia di rispetto
-  Fascia di rispetto dei depuratori
-  Fascia di rispetto dei metanodotti
-  Riserva della Parma Morta

La zona dove sorge l'impianto di trattamento rifiuti (attualmente dismesso) è indicata dalla Tav. PSC4 "Progetto del territorio comunale" del PSC di Mezzani come area destinata ad impianti di smaltimento di rilievo sovracomunale e confina a nord e ad ovest con terreni rurali ad alta vocazione produttiva agricola.


Si rileva, inoltre, la presenza di un elettrodotto di alta tensione ad una distanza di circa un km in direzione ovest dal sito e, sempre esternamente all'area, la presenza di una linea di media tensione lungo strada Malcantone. In merito a tale linea MT si noti che le nuove edificazioni in progetto attengono ad una distanza superiore ai 20 m, pertanto non si rilevano interferenze nel merito (art.55 delle NTA del RUE).


2.A.5.2 Regolamento urbanistico edilizio (RUE)

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), redatto ai sensi della L.R. 20/2000, ha per oggetto di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedure.

Nel seguito viene presentata l'analisi delle tavole del RUE ritenute significative al fine di valutare la compatibilità del nuovo intervento in progetto.

Figura 31: Estratto Tav. V04 "Carta dei vincoli" del RUE





Facendo riferimento alla Tav. V04 “Carta dei vincoli” del RUE si osserva che l’area di interesse è soggetta a piena catastrofica (Fascia C del PAI) e non sono presenti vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., come già descritto nel capitolo di pianificazione provinciale. Inoltre, si evidenzia che l’area ricade nella vasta perimetrazione di bonifiche storiche e interessa (solo marginalmente) la fascia di rispetto stradale di 20 metri per strade di tipo F. Come già specificato precedentemente, le nuove edificazioni si troveranno ad una distanza superiore ai 20 metri dalla strada, pertanto non si rilevano interferenze nel merito.

Figura 32: Estratto Tav. P.5d “Progetto del territorio comunale” del RUE



USI

ZONE	ART.	RUE	POC	DESTINAZIONI D'USO
A	13			Residenziali dei centri storici
B	17			Residenziali di completamento di tipo 1
	17			Residenziali di completamento di tipo 2
	17			Residenziali di completamento di tipo 3
	17	PAI		Zone soggette all'art.39 del PAI
	18			Verde privato
	20			Residenziali di ristrutturazioni urbanistica
	22			Residenziali di espansione di tipo 1
	22			Residenziali di espansione di tipo 2
	23 bis			Residenziali di espans. a prescrizione specifica
D	26	I		Ind. e artig. di completamento interne
	26	e		Ind. e artig. di completamento esterne
	26	e		Ind. e artig. di completamento att. esistenti
	27	I		Ind. e artigianali di espansione interne
	27	I		Ind. e artigianali di espansione esterne
	27bis			Espansione per pubblici esercizi
E	33			Agricole normali di tipo 1
	33			Agricole normali di tipo 2
	34			Tutela assoluta dei corsi d'acqua
	34			Tutela idraulica dei corsi d'acqua
	34			Tutela paesistico-ambientale dei corsi d'acqua
	34			A difficile scolo
	34			Agricole di rispetto
	36			Riserva Regionale della Parma Morta
F	41			
	45			Infrastrutture tecniche e tecnologiche
	46			Attrezzature cimiteriali
G	47			Attrezzature di interesse comunale
	48			Verde attrezzato e per lo sport
	49			Parcheggi pubblici
H	51			Viabilità veicolare
	51			Viabilità pedonale
	51			Viabilità ciclabile
	51			Viabilità speciale
	51			Viabilità speciale

Dalla tavola P.5d del RUE si evince che l'area dove sorge l'impianto di trattamento rifiuti è ricompresa nella zona F dedicata alle infrastrutture tecniche e tecnologiche (art. 45 del Norme di attuazione del RUE, di cui si riporta un estratto), mentre le zone che circondano l'impianto sono invece indicate come "aree agricole normali di tipo 2".

L'art. 45 delle NTA definisce le zone per infrastrutture tecniche e tecnologiche e specifica quanto segue:

1. Tali zone sono destinate in genere agli usi C3.13 = zone per infrastrutture tecniche e tecnologiche, attraverso specifica simbologia nelle tavole di piano.
2. I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti:
 - a) IC = indice massimo di copertura = 55% solo per le parti edificate
 - b) VI = indice di visuale libera = 0.5
L'indice VI non si applica verso gli spazi pubblici
 - c) Distanze verso spazi privati
Le distanze, fatti salvi i maggiori rispetti di legge, risultano dalla applicazione dell'indice di visuale libera con un minimo di ml 1.50 o inferiore se previsto da interventi urbanistici preventivi ed edilizi unitari.
Per particolari strutture, quali: torri piezometriche e antenne ricetrasmittenti, si applica una distanza minima di ml 5.
3. Le opere di urbanizzazione primaria a rete (acquedotto, fognatura, telefono, gas, elettricità) e le relative cabine e antenne sono assentibili in tutto il territorio comunale, fatta salva ogni specifica norma di sicurezza che regola la installazione e la gestione di tali opere, con le seguenti limitazioni:

- a) *all'interno delle zone A la installazione di nuove cabine è ammessa soltanto attraverso il recupero di edifici e manufatti esistenti;*
- b) *la costruzione di nuovi fabbricati per cabine non è consentita nelle zone agricole di cui agli articoli 34 (zone di tutela), 35 (zone agricole di tutela di elementi storici del paesaggio agrario), 36 (zone agricole di rispetto), 37 (zone di rispetto cimiteriale);*
- c) *le caratteristiche architettoniche delle nuove cabine dovranno essere coerenti al contesto urbano, storico e rurale circostante;*
- d) *le antenne per la telefonia mobile non sono ammesse all'interno delle zone A e nelle zone destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;*
- e) *per tali antenne dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.C.M. 8/07/2003 G.U. n° 200 e all'art. 87 bis del D. Lgs 259/2003.*

Il progetto in esame risulta essere conforme alle specifiche descritte nell'art. 45, infatti lo scenario di progetto non prevede differenti destini dell'area, che continuerà ad essere dedicata a "infrastrutture tecniche e tecnologiche" per lo stoccaggio e/o trattamento rifiuti.

Inoltre, il progetto prevede nuove edificazioni all'interno del comparto, con aggiornamento delle coperture complessive a 10.237 m², misura che equivale ad un indice di copertura del comparto pari a 24,5% (inferiore alla soglia limite del 55% prevista dal RUE).

2.A.5.3 Piano operativo comunale (POC)

Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento di programmazione attuativa delle previsioni del PSC riferito all'arco temporale di cinque anni dalla sua entrata in vigore. La sua principale finalità è quella di rendere operative alcune delle scelte strategiche e delle progettualità già individuate nello strumento urbanistico generale e negli altri strumenti di programmazione per la rigenerazione e sostenibilità del territorio.

Nel seguito viene presentata l'analisi delle tavole del POC ritenute significative al fine di valutare la compatibilità del nuovo intervento in progetto.

Figura 33: Estratto Tav. "Rettifica S.P. 72 Parma-Casale" del POC



In merito al POC, si rileva il progetto di rettifica della Strada provinciale SP72, infrastruttura adiacente al comparto in esame come evidenziato in figura. Si evidenzia, tuttavia, che gli interventi previsti all'interno del comparto sono ad una distanza tale da non interferire con detta modifica viaria. Nello specifico, essendo una infrastruttura di tipo C, deve essere garantita una fascia di rispetto pari a 30 m: le edificazioni in progetto si collocano ad una distanza minima di 70 m da detta viabilità.

Si ricorda tuttavia che nell'ambito dei progetti di adeguamento delle infrastrutture afferenti alla cispadana, di cui la SP72 fa parte, sono previsti altri interventi di modifica (si veda capitolo 2.A.2.5 relativo al PRIT).


2.A.5.4 Zonizzazione acustica

Il Comune di Mezzani ha adottato la Classificazione acustica, ai sensi della LR n° 15/2001 e della DGR n° 2053/2001, il 15/03/2004 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 e approvato la medesima, tenendo conto del parere dell'ARPA e prendendo atto della non presentazione di osservazioni, il 5/09/2008 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25.

Dalla data di adozione della Classificazione Acustica lo strumento urbanistico comunale ha subito alcune varianti (compresa la traduzione del PRG negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 20/2000).

Nella figura seguente si riporta per l'area di studio lo stralcio della zonizzazione acustica del Comune di Mezzani.

Figura 34: Estratto Tav. 1d “Zonizzazione acustica” del Comune di Mezzani



Poiché l'area dove sorge l'impianto confina a sud con il territorio comunale di Torrile, si riporta per completezza anche la zonizzazione acustica di tale ente.

Figura 35: Estratto Tav. 3 - Settore Nord-Est “Piano di classificazione acustica” del Comune di Torrile



La zonizzazione acustica vigente del comune di Mezzani individua l'area oggetto di studio in classe V “Aree prevalentemente industriali” (limite diurno di 70 dBA e notturno di 60 dBA). Nel contorno della zona produttiva è stata posta una fascia di transizione di 50 metri di classe IV “aree di intensa attività produttiva”, dove sono previsti limiti assoluti di immissione diurni di 65 dBA e notturni pari a 55 dBA. Mentre a tutto il contesto agricolo circostante è stata attribuita la classe III “Aree di tipo misto”, a cui competono limiti diurni pari a 60 dBA e notturni pari a 50 dBA.

Analoga classificazione è stata operata per l'area industriale ad est della SP 57 nel territorio comunale di Torrile.

L'attività di trattamento e deposito rifiuti rientra nell'ampia categoria delle attività industriali, pertanto, risulta compatibile con la zonizzazione acustica comunale; per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione di previsione di impatto acustico (VIA.007).

2.A.6 Pianificazione di settore

2.A.6.1 PAI dell'autorità di bacino del Po

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM 24 maggio 2001.

Il PAI rappresenta lo strumento che conclude e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con il PS 45, il PSFF e il PS 267, in taluni casi precisandoli e adeguandoli nel modo più appropriato al carattere integrato e interrelato richiesto al Piano di Bacino.

Il PAI contiene, infatti, il completamento della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino e definisce le linee di intervento strutturali per gli stessi corsi d'acqua e per le aree collinari e montane. Inoltre, il PAI ha risposto alle determinazioni della Legge 3 agosto 1998, n. 267, in merito all'individuazione e perimetrazione delle Aree a rischio idrogeologico, mediante la verifica delle situazioni in dissesto.


Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico si compone degli elaborati già costituenti il "Progetto di PAI" adottato l'11 maggio 1999 con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1/1999, nonché delle modifiche ed integrazioni apportate al PAI con deliberazioni n. 18/2001 e 1/2002

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree di esondazione del fiume l'alveo fluviale ed il territorio limitrofo vengono articolati in fasce così individuate:

- Fascia di deflusso della piena - Fascia A: porzione d'alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- Fascia di esondazione – Fascia B: esterna alla precedente, costituita dalla porzione d'alveo interessate da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Il limite di questa fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento (portata con $T_R = 200$ anni);
- Fascia di inondazione per piena catastrofica – Fascia C: porzione di territorio esterna alla fascia B che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento (portata con $T_R = 500$ anni).

Tali fasce sono normate dal titolo II delle Norme di attuazione del PAI. Il Piano contiene le tavole di delimitazione delle fasce fluviali di cui si riporta lo stralcio dell'area di interesse.

Figura 36: Tavola di delimitazione delle fasce fluviali, stralcio del foglio 182 sez. III - Sorbolo



-----	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
—————	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
· · · · ·	limite (*) esterno della Fascia C
●●●●●	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

L'area di intervento si colloca all'interno della Fascia C. In base a quanto contenuto nell'art. 31 delle NTA del PAI (comma 4) *“Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C”*.

2.A.6.2 Piano di gestione delle acque del distretto idrografico padano

Nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2000/60/CE, in attesa della costituzione delle Autorità di Distretto Idrografico previste dal D.Lgs 152/06, le Autorità di Bacino nazionali sono state investite del ruolo di coordinamento per la redazione dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici in cui è stato suddiviso il territorio nazionale.

In base all'attuazione della Direttiva 2000/60/CE, il territorio dell'Emilia-Romagna ricade in tre Distretti Idrografici, quello Padano, quello dell'Appennino Settentrionale e quello dell'Appennino Centrale.

Il 17 dicembre 2015, dopo il completamento delle necessarie fasi di consultazione e partecipazione pubblica, sono stati adottati in sede di Comitato Istituzionale delle Autorità di Bacino nazionali i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale. Il territorio di interesse ricade nel primo dei suddetti distretti.

In data 21 dicembre 2018, con la pubblicazione del *“Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano”* si è dato avvio al processo di riesame e

aggiornamento del Piano di Gestione Acque vigente il cui iter si concluderà a dicembre 2021 con l'adozione del PdG Po 2021.


Per quanto riguarda il bacino del Po, il Piano di Gestione è stato redatto partendo dai Piani di Tutela delle Acque approvati dalle Regioni ai sensi del D. Lgs. 152/1999, dai contenuti del PAI per gli interventi di riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua e di manutenzione del territorio e dai Programmi di Sviluppo Rurale.

Visto che i contenuti dei PTA e del PdG Po in taluni punti si sovrappongono, è da ritenere opportuno l'applicazione del principio di sussidiarietà verticale tra i due livelli di pianificazione. Inoltre, l'Italia, tramite il MATTM, per rispondere alle raccomandazioni della Commissione Europea presentate nell'ambito dell'incontro bilaterale del 24 settembre 2013, ha dichiarato "per quanto riguarda invece la tempistica di pubblicazione dei Piani Regionali di Tutela delle Acque (PTA) si sta consolidando l'approccio in base al quale i PTA sono elaborati e quindi adottati contestualmente ai Piani di Gestione distrettuali: in pratica i PTA rappresentano un dettaglio di ambito regionale (a scala di bacino o sottobacino) dei programmi di misure, conformemente a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 13 della DQA²".

Il territorio in esame si colloca nell'ambito del Bacino del Fiume Enza per il quale si sintetizzano la caratterizzazione del bacino e gli obiettivi previsti dal PdG sia per le acque sotterranee che superficiali (nell'ambito del progetto di PdG Po 2021).


Dalle rappresentazioni cartografiche dei risultati dei programmi di monitoraggio (Elaborato 4 del progetto di PdG 2021) si evince che, in corrispondenza dell'area di interesse, l'asta del Fiume Enza è caratterizzata da uno stato ecologico "sufficiente" e da uno stato chimico "non buono", così come riportato nelle figure successive.

Figura 37: Classificazione stato ecologico dei corpi idrici superficiali (PdG 2021)



² Direttiva Quadro sulle Acque" n. 2000/60/CE

Figura 38: Classificazione stato chimico dei corpi idrici superficiali (PdG 2021)



Per quanto riguarda, invece, i corpi idrici sotterranei i dati sono stati suddivisi in quantitativi e qualitativi (stato chimico). Rispetto a quest'ultimo il corpo idrico sotterraneo del sistema superficiale e freatico risulta rispettivamente di qualità buona e scarsa, pur essendo quantitativamente buono per entrambi i sistemi. Mentre se consideriamo il sistema profondo, quest'ultimo risulta buono sia dal punto di vista quantitativo che relativamente allo stato chimico. Le figure successive riportano i dati di sintesi relativamente ai corpi idrici sotterranei che caratterizzano il bacino del fiume Enza.

Figura 39: Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle dei corpi idrici sotterranei – Stato chimico (PdG 2021)




Figura 40: Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle dei corpi idrici sotterranei – Stato quantitativo (PdG 2021)




Figura 41: Sistema profondo di pianura dei corpi idrici sotterranei – Stato quantitativo (PdG 2021)





Figura 42: Sistema profondo di pianura dei corpi idrici sotterranei – Stato quantitativo (PdG 2021)



Infine, si riporta una sintesi in forma tabellare dei dati sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei (relativamente al fiume Enza); gli obiettivi di qualità previsti dal PdG Po 2021 sono, invece, ancora in corso di definizione.

Tabella 6: Sintesi dei dati sullo stato attuale dei corpi idrici superficiali

Sub Unt	Regione	Codice WISE Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Modifica rispetto PdG2015	Natura Corpo Idrico	Uso se fortemente modificato	Stato/Potenziale Ecologico 2014-2019	Necessità Proroghe/Esenzioni/Deroghe Obiettivo Ecologico	Stato Chimico 2014-2019	Necessità Proroghe/Esenzioni/Deroghe Obiettivo Chimico
Po	Emilia-Romagna	IT08011800000007_8ER	ENZA	accorpamento	naturale		scarso	si	buono	
Po	Emilia-Romagna	IT08011800000006-2ER	ENZA	nessun cambiamento	fortemente modificato	Agricoltura - irrigazione, Altro	sufficiente	si	buono	
Po	Emilia-Romagna	IT08011800000002ER	ENZA	nessun cambiamento	naturale		sufficiente	si	buono	
Po	Emilia-Romagna	IT08011800000003ER	ENZA	nessun cambiamento	naturale		sufficiente	si	buono	
Po	Emilia-Romagna	IT08011800000006-1ER	ENZA	nessun cambiamento	naturale		sufficiente	si	buono	
Po	Emilia-Romagna	IT08011800000009_10_11ER	ENZA	accorpamento	naturale		sufficiente	si	non buono	si
Po	Emilia-Romagna	IT08011800000004_5ER	ENZA	accorpamento	naturale		sufficiente	si	buono	

Tabella 7: Sintesi dei dati sullo stato attuale dei corpi idrici sotterranei

Sub Unt	Regione	Codice WISE Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Sistema Circolazione	Stato Quantitativo 2014-2019	Necessità Proroghe/Esenzioni/Deroghe Obiettivo Quantitativo	Stato Chimico 2014-2019	Necessità Proroghe/Esenzioni/Deroghe Obiettivo Chimico
Po	Emilia-Romagna	IT082370ER-DQ2-CCI	Conoide Enza - confinato inferiore	pianura profondo	buono		buono	
Po	Emilia-Romagna	IT080370ER-DQ2-CCS	Conoide Enza - confinato superiore	pianura superficiale	buono		buono	
Po	Emilia-Romagna	IT080090ER-DQ1-CL	Conoide Enza - libero	pianura superficiale	buono		buono	

2.A.7 Sistema aree protette e altri regimi vincolistici

2.A.7.1 Sistema aree protette Rete Natura 2000

L'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, delegate dallo Stato alle Regioni con l'art. 82 del DPR 616/77, è disciplinato dalle disposizioni della L.R. 22 luglio 1978 n. 46 e dalla L.R. 2 novembre 1979 n. 52 e successive modifiche o integrazioni.

La materia è stata ulteriormente regolata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002", n. 137 Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio).

La Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette, ne ha istituito l'Elenco ufficiale e ne ha disciplinato la gestione.

La Regione Emilia-Romagna conserva e tutela la biodiversità regionale, costituita da habitat, specie animali e vegetali, valorizza i paesaggi naturali e seminaturali, promuove la conoscenza del patrimonio naturale, della storia e della cultura delle popolazioni locali, incentiva le attività ricreative, sportive e culturali all'aria aperta. Le Aree protette sono rappresentate da Parchi, Riserve naturali, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti e, insieme ai siti di Rete Natura 2000, tutelano una superficie pari al 16% del territorio regionale.

La Regione, oltre ad istituire i parchi e le riserve naturali, coordina le attività di gestione, pianificazione e programmazione delle Aree protette attraverso il Programma regionale.

L'Assemblea legislativa con deliberazione 22 luglio 2009, n. 243 ha approvato il Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000.

Il Programma regionale, previsto dall'art. 12 della L.R. 6/2005, è lo strumento strategico da approvare da parte dell'Assemblea legislativa che determina la politica regionale in materia di conservazione della natura ed Aree protette.

La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Comunemente denominata Direttiva "Habitat", prevede la creazione della Rete Natura 2000.

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della Direttiva "Habitat". Tali aree sono denominate Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).

La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà, però, non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. È del 1979 infatti un'altra importante Direttiva, che si integra all'interno delle previsioni della Direttiva Habitat, la cosiddetta Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE, sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009). Anche questa prevede da una parte una serie

di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra, l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Qualunque progetto interferisca con un'area Natura 2000 deve essere sottoposto a "Valutazione di Incidenza" secondo l'Allegato G della Direttiva stessa. Lo Stato italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della Direttiva Habitat ha previsto alcuni contenuti obbligatori della relazione per la Valutazione di Incidenza di piani e progetti ed ha specificato quali piani e progetti devono essere soggetti a Valutazione di Incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa comunitaria e nazionale.

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome, le attività sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale e vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

In Emilia-Romagna un primo censimento delle specie e degli habitat finalizzato all'individuazione dei SIC è stato avviato nell'ambito del progetto Bioitaly (1995). A seguito di tale rilevazione, furono individuati per il territorio regionale 111 pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti) contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000. Nel 2002 la Regione riprese la perimetrazione delle aree pSIC esistenti e fu approvato un nuovo elenco di 113 pSIC attraverso le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1242 del 15.7.02, n. 1333 del 22.7.02 e n. 2776 del 30.12.03.

A seguito della successiva fase di aggiornamento delle perimetrazioni dei siti Natura 2000, la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione n. 167 del 2006, integrata dalla 456, alcune modifiche ed ha individuato ulteriori nuovi siti, fissando la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna intorno a 146 aree estese: i SIC sono 127, mentre le ZPS sono 75 (è da rimarcare che ben 56 di queste aree sono coincidenti, SIC e ZPS). Con le deliberazioni 145 e 242 del febbraio 2010 la Regione ha proposto anche l'istituzione del sito marino "Relitto della piattaforma Paguro" al largo della costa ravennate e di quattro siti che contengono la Rete Natura 2000 dei sette Comuni transitati nel 2009 dalla provincia di Pesaro-Urbino (Regione Marche) a quella di Rimini, il tutto ratificato dalla Commissione Europea.

I SIC diventano quindi 134, le ZPS 81 (62 le aree coincidenti su 153 complessive) per un totale di 265.270 ettari, pari al 12% della superficie regionale. Dal 2012 la rete è assestata su 159 aree per complessivi 270 mila ettari e, considerando anche le altre aree protette, la Regione Emilia-Romagna ha finalmente superato il 15% di territorio designato per la tutela della natura.

Il sito in esame non interessa nessuna area protetta. Si segnala infatti che l'area protetta più vicina appartenente alla Rete Natura 2000 è la ZSC – ZPS IT4020025 di Parma Morta, che si colloca a circa 5 km a nord-est dal sito.

2.A.7.2 Classificazione sismica

Il vincolo sismico è riferito alle aree soggette a rischio sismico e a quelle soggette a movimenti franosi. La sua finalità è quella di sottoporre a controllo tutti gli interventi edilizi sulle aree vincolate con la creazione di un archivio–deposito dei progetti e la loro attestazione su uno standard tecnico predefinito.

L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2003, ha introdotto nuovi criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale e nuove normative tecniche per costruzioni in zona sismica ed ha avviato un programma ricognitivo del patrimonio edilizio esistente, di edifici e opere infrastrutturali di particolare importanza. Nell'art. 2, inoltre, si specifica che le Regioni dovranno provvedere all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base delle indicazioni presenti nell'Allegato 1 alla suddetta Ordinanza. Tale allegato, infatti, contiene i criteri generali per la classificazione sismica cui le Regioni hanno fatto riferimento fino alla realizzazione della mappa di pericolosità sismica su scala nazionale, la cui finalità è stata quella di evitare che ci fosse troppa disomogeneità fra i Comuni ubicati ai confini di Regioni diverse.

La mappa di pericolosità di riferimento è stata predisposta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004 ed è stata adottata con l'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 "*Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi della medesime zone*". La pericolosità sismica è determinata sulla base del picco di massima accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (ag) e in base al suo valore le Regioni individuano la zona sismica cui appartiene un determinato Comune.


Le "*Norme tecniche per le costruzioni*", emanate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 settembre 2005, sono state abrogate dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 recante "*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*", emanato dal Ministero delle Infrastrutture e pubblicato su G. U. Suppl. Ordin. n. 29 del 04 febbraio 2008. Tale decreto è stato successivamente integrato dal Decreto Ministeriale del 06 maggio 2008, pubblicato su G.U. n. 153 del 02 luglio 2008. L'allegato A "Pericolosità sismica" prevede che l'azione sismica di riferimento per la progettazione sia definita sulla base dei valori di pericolosità sismica dall'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006.

Si segnala che il 17 gennaio 2018 sono state approvate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018. Le NTC 2018 entrano in vigore il 22 marzo 2018. Il decreto delle Nuove Norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 2, contiene le indicazioni sull'applicazione delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto: sono ancora applicabili le vecchie NTC del 2008, a progetti affidati e contratti firmati, solo per le opere pubbliche che si concludono entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC, cioè entro 22 marzo 2023. Per le opere private le cui parti strutturali sono ancora in corso di esecuzione o per le quali, prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, è stato depositato il progetto esecutivo, si possono continuare ad applicare le vecchie Norme tecniche per le costruzioni del 2008, fino alla fine dei lavori e al collaudo statico.

In Emilia-Romagna la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*" detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni.

Con DGR 1164 del 23/07/2018 la Regione Emilia-Romagna aggiorna la classificazione sismica di prima applicazione dei comuni. La figura successiva riporta la classificazione sismica vigente nel territorio regionale (Fonte dati: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica>). Il Comune di Sorbolo Mezzani si colloca in Classe 3.

Figura 43: Classificazione sismica regionale



2.A.7.3 Vincolo idrogeologico

Il vincolo si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze con l'uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie, che presuppongono movimenti di terra.

Le funzioni amministrative e le competenze in materia di autorizzazione alla deroga sul vincolo relative ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono di spettanza regionale, ai sensi del D. P.R. n. 616/1977.

Il sito in esame non è soggetto a vincolo idrogeologico.

2.A.7.4 Patrimonio culturale paesaggistico (D.Lgs 42/2004)

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*"³, il patrimonio culturale è costituito dai beni paesaggistici e dai beni culturali. In particolare, sono definiti "beni paesaggistici" gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Sono invece "beni culturali" le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

La Parte terza del D.Lgs. 42/2004 raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. Il Codice definisce che il Ministero per i beni e le attività culturali ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo, sulle aree tutelate ope legis, in attesa dell'approvazione del piano (articolo 142) e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici sono, quindi, cogenti per gli strumenti urbanistici di comuni, città metropolitane e province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto. Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo.

Una novità rilevante è costituita dalla previsione che Regioni e Ministero dei Beni Ambientali e Culturali stipulino accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati ai sensi dell'articolo 149 del Testo Unico.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1 sono sottoposti a vincolo:

- a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

³ Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 e successivamente modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n.156 e n.157 del 24 marzo 2006 e dai Decreti Legislativi n.62 e n.63 del 26 marzo 2008, entrati in vigore il 24 aprile 2008.

Ai sensi dell'art. 142, comma 1 sono inoltre sottoposti a vincolo:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- j. i vulcani;
- k. le zone di interesse archeologico.

La vincolistica per l'area di interesse è dedotta anche dagli strumenti di pianificazione ai diversi livelli istituzionali (PTPR, PTCP e PSC).

Si segnala che l'area in esame non è interessata dalla presenza di vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/04.

Il patrimonio nazionale di "beni culturali" è riconosciuto e tutelato dal D.lgs. 42/2004. Ai sensi degli articoli 10 e 11, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente e Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro sino a quando l'interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 ("Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 ("Tutela delle cose di interesse artistico o storico"), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza),

del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”) e infine del D. Lgs. 42/2004.

Rientrano dunque in questa categoria anche i siti archeologici per i quali sia stato riconosciuto, tramite provvedimento formale, l’interesse culturale.

Nell’area di intervento non si individuano beni culturali ascrivibili all’art. 10 del D.Lgs. 42/04 e smi.

6. COERENZA ESTERNA E CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Dalla disamina dei piani e programmi che insistono sul territorio di interesse risulta l'assenza di evidenti elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame. Si ricorda, tuttavia, che il progetto non prevede la realizzazione di un nuovo impianto, ma si tratta più precisamente di interventi di modifica/adequamento dell'impianto esistente tuttora in disuso.

Nel seguito si fornisce una sintesi delle valutazioni condotte nei paragrafi precedenti in cui si evidenziano eventuali criticità e normative alle quali ottemperare per garantire la piena coerenza del progetto con gli strumenti normativi che insistono sul territorio.

Pianificazione		Coerenza
<i>Pianificazione rifiuti</i>		L'analisi svolta ha messo in evidenza come il progetto oggetto del presente Studio risulti allineato con la strategia di sviluppo sostenibile alla base della pianificazione di Settore. Il Progetto appare coerente con gli obiettivi del PRGR e in particolare con l'applicazione del principio di prossimità tra luogo di produzione e di gestione del rifiuto.
<i>Pianificazione ambientale</i>	<i>Piano di qualità dell'aria (PAIR 2020)</i>	L'analisi del progetto ha messo in evidenza come, rispetto alle previsioni del PAIR di adottare "misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo", siano previste azioni in grado di "ridurre al minimo" l'impatto sulla qualità dell'aria.
	<i>Piano stralcio dell'Adb del Po</i>	Il sito in esame si colloca nella Fascia C. In base a quanto contenuto nell'art. 31 delle NTA del PAI (comma 4) " <i>Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C</i> "
	<i>Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Bacino del Po</i>	Rispetto alla mappa della pericolosità l'area dell'impianto si colloca in Area P1 "alluvioni rare" (TR fino a 500 anni dall'evento - bassa probabilità) per il reticolo principale e P2 "alluvioni poco frequenti" per il reticolo secondario di Pianura. Nella mappa è inoltre segnalato l'impianto come elemento potenzialmente esposto. Nelle aree P1 si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate. Nelle aree P3 e P2, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte e di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica (finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico).
	<i>Pianificazione di tutela delle acque</i>	Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi, l'area di studio non rientra in alcuna delle zone sensibili identificate dall'art. 27 c1) delle NTA del Piano.

Pianificazione		Coerenza
Pianificazione territoriale	<i>Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesaggistico Regionale (PTPR)</i>	<p>Il progetto in esame non è incompatibile rispetto alle strategie del PTR, che, di fatto, in tema di gestione dei rifiuti propone un sistema di gestione integrato, allineandosi con le indicazioni della pianificazione di settore, ovvero una gestione dei rifiuti orientata al recupero e ad una logistica più efficace. Si tratta di infrastrutture orientate ad un miglioramento generalizzato delle prestazioni ambientali, sia delle aree che delle imprese insediate.</p> <p>La cartografia del PTPR non segnala indicazioni specifiche per l'area di interesse per ciò che concerne i tematismi relativi agli elementi di rilievo naturalistico, paesaggistico e/o interesse storico-archeologico.</p>
	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma</i>	<p>Rispetto alle norme e alle tutele paesaggistici definite nell'ambito del PTCP non si rilevano elementi ostativi rispetto all'intervento proposto. Si segnala che l'impianto si colloca all'interno dell'area di piena catastofica (area C). Nello specifico le prescrizioni previste per questo elemento di tutela sono demandate agli strumenti urbanistici comunali.</p>
	<i>Pianificazione urbanistica del Comune di Parma (PSC, POC e RUE)</i>	<p>L'area in esame è identificata dagli strumenti urbanistici comunali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona F "Infrastrutture tecniche e tecnologiche" (art. 45 del RUE) <p>Il progetto in esame risulta essere conforme alle specifiche descritte nell'art. 45, infatti lo scenario di progetto non prevede differenti destini dell'area, che continuerà ad essere dedicata a "infrastrutture tecniche e tecnologiche" per lo stoccaggio e/o trattamento rifiuti.</p> <p>Inoltre, il progetto prevede nuove edificazioni all'interno del comparto, con aggiornamento delle coperture complessive a circa 10.237 m², misura che equivale ad un indice di copertura del comparto pari a 24,5% (inferiore alla soglia limite di 0,55 prevista dal RUE).</p> <p>In merito al POC, si rileva il progetto di rettifica della Strada provinciale SP72, infrastruttura adiacente al comparto in esame come evidenziato in figura. Si evidenzia, tuttavia, che gli interventi previsti all'interno del comparto sono ad una distanza tale da non interferire con detta modifica viaria.</p>
	<i>Zonizzazione acustica</i>	<p>Il sito rientra in un'area di classe V "aree prevalentemente industriali" delimitata ai confini da una fascia di transizione di 50 metri in classe IV "Aree di intensa attività umana". Nella prima zona sono previsti limiti diurni di 70 dBA e notturni pari a 60 dBA, nella seconda tali limiti sono ribassati di 5 dBA.</p>
<i>Regime vincolistico</i>		<p>Nell'area di intervento non sono presenti elementi sottoposti a regime vincolistico.</p>
<i>Aree protette</i>		<p>Nell'area di intervento e negli immediati intorno (entro i 5 km) non sono presenti aree protette e/o aree della Rete Natura 2000</p>

